

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6751 del 2010, proposto: dal sig. Abdelhakim Mousalim, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Favini, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I n. 250/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il Cons. Claudio

Contessa e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Stigliano e l'Avvocato Messuti;

Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento atteso che non sembra che la condanna riportata dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 286 del 1998 (commi 5-*ter* e 5-*quinquies*) fosse ostativa all'ammissione della procedura di emersione di cui all'art. 1-ter, d.l. 78 del 2009 (si veda, in particolare, il comma 13 dell'art. 1-ter, cit., il quale fa esclusivo riferimento alle ipotesi – che nella specie non ricorrono - di espulsioni

P.Q.M.

disposte ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del d.lgs. 286, cit.)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6751/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/09/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero	6751/2010) è
stata trasmessa al	
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642	2.
Roma	IL DIRIGENTE